



Città di Lurate Caccivio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE:

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 3 - Autorità competente

Art. 4 - Agenti accertatori

Art. 5 - Accertamento della violazione

Art. 6 - Pagamento in misura ridotta

Art. 7 - Obbligo del rapporto

Art. 8 - Ordinanza ingiunzione

Art. 9 - Criteri per la determinazione dell'entità della sanzione stabilita con l'ordinanza-ingiunzione

Art.10 - Sanzioni amministrative accessorie

Art.11 - Modalità per la concessione del pagamento rateale della sanzione stabilita con l'ordinanza-ingiunzione

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali di cui all'art 54 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e dei Responsabili dei Servizi di cui agli articoli 107 e 191 del medesimo decreto le quali comportano il pagamento di una somma di denaro ai sensi del capo I della legge 24 Novembre 1981 n° 689 e delle competenze individuate dagli artt. 7 e 7 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267

Art. 2 - Misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. 1, della legge 689/81.

2. La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. Di conseguenza vengono modificati tutti i regolamenti comunali che stabiliscono, come sanzione, una somma inferiore o superiore a quelle sopra specificate.

Art. 3 - Autorità competenti

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 14, comma terzo, dall'art.17, comma quarto, dall'art. 18, commi primo e secondo, dall'art. 19, comma secondo e dall'art. 20 della Legge 689/81, riguardanti rispettivamente :la contestazione, il rapporto, l'ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per tutto quanto di competenza comunale, per autorità competente si intende il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

2. Per le sole sanzioni in materia di edilizia per autorità competente si intende il Responsabile del Servizio Edilizia privata/Urbanistica.

3. Avverso le ordinanze ingiunzione relative a verbali di cui alle licenze di Pubblica Sicurezza, per autorità competente si intende il Responsabile del servizio che le ha rilasciate.

Art. 4 - Agenti accertatori

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Locale nonché i dipendenti degli altri servizi comunali individuati, con apposito provvedimento, dai responsabili di servizio. I dipendenti, appositamente individuati, possono effettuare l'accertamento e la contestazione delle violazioni riguardanti esclusivamente il servizio di appartenenza.

2. Agli atti successivi l'accertamento provvede sempre l'ufficio di Polizia Locale. Coloro i quali vengono assegnati all'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 L 689/81 a condizione che le violazioni rientrino nei servizi di appartenenza.

3. Resta ferma la competenza generale degli ufficiali e degli agenti di P.G. a norma dell'art. 13 L689/81 e quella degli altri organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti.

4. Al fine dell'accertamento della violazione i soggetti a ciò destinati possono, nell'ambito delle proprie competenze, procedere ad ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata

dimora.

Art. 5 - Accertamento della violazione

1. Delle violazioni accertate viene steso verbale contenente ogni elemento utile ad individuare il/i trasgressore/i, la data ed il luogo esatto della commessa violazione, la descrizione del fatto e l'individuazione della norma violata.
2. Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 689/81.

Art. 6 - Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole pari al doppio del minimo oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertata violazione.
2. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso il Comando di Polizia Locale ovvero a mezzo versamento in C/C postale intestato al Comune di Lurate Caccivio e/o tramite gli strumenti bancari informatizzati. Non è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'accertatore.

Art. 7 - Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio di Polizia Locale deve inoltrare rapporto completo del verbale di accertamento e della prova dell'eseguita contestazione o notificazione all'Autorità di cui al precedente art.3.

Art. 8 - Ordinanza ingiunzione

1. Contro l'accertamento della violazione, il trasgressore e gli altri soggetti obbligati, possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti; inoltre gli stessi possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
2. L'autorità competente, esaminati gli atti inviati e sentiti gli interessati che eventualmente ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3. In ogni caso l'esito viene comunicato all'organo che ha redatto il rapporto perché provveda alla successiva notifica degli atti al ricorrente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità stabilite nell'art.6. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'ordinanza ingiunzione costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma.

Art. 9 - Criteri per la determinazione dell'entità della sanzione stabilita con l'ordinanza-ingiunzione.

1. I Responsabili di servizio di cui all'art. 4, nello stabilire la sanzione pecuniaria

amministrativa da inserire nell'ordinanza-ingiunzione, fermo restando i limiti previsti dalle leggi, avranno riguardo alla gravità della violazione, alla personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche nonché all'opera svolta dal trasgressore per l'attenuazione o l'eliminazione del danno.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra valida motivazione.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

4. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata dallo stesso.

Art. 10 - Sanzioni amministrative accessorie

1. L'Autorità competente può opportunamente considerare l'applicazione di una sanzione accessoria che non può prescindere dalla fattispecie trasgressiva commessa. Viene comminata con l'ordinanza/ingiunzione ad attiene soprattutto al ripristino dei luoghi e delle cose.

Art. 11 - Modalità per la concessione del pagamento rateale della sanzione stabilita con l'ordinanza-ingiunzione.

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione.

2. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L 689/81, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

3. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.

4. Se la richiesta dell'interessato è accolta, l'autorità competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad € 15,50.

5. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. In particolare la rateizzazione non sarà concessa per infrazioni inferiori ad € 250,00.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

7. L'autorità competente è tenuta a stabilire e rendere pubblici i criteri della rateizzazione.